



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: [direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it) - PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOOODRFR/597

Trieste, 17 gennaio 2014

e-mail

Ai	Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII (Uffici Scolastici Territoriali per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine)	Loro sedi
Al	Dirigente dell'Ufficio IV	Sede
Ai	Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia	Loro sedi
Al	Sito Web	Sede
e. p.c.: Alle	OO.SS. del comparto scuola e dell'Area V	Loro sedi

**Oggetto:** D.M. n. 1058 del 23 dicembre 2013 e C.M. prot. 2855 del 23 dicembre 2013. Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2014. Trattamento di quiescenza.

Il MIUR ha diramato il D.M. n. 1058 del 23 dicembre 2013 e la C.M. n. 2855 di pari data, disponibili sulla rete INTRANET e sul sito del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)), già inviate alle SS.LL..

Per tutto il personale della scuola l'art. del D.M. n. 1058 fissa a **venerdì 7 febbraio 2014** la data di scadenza per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie per trattenimento in servizio, a decorrere dal 1° settembre 2014, nonché l'eventuale revoca.

Per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato a **venerdì 28 febbraio 2014** (art. 12 C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'Area V). Il Dirigente scolastico che presenterà la domanda di recesso oltre il termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del comparto scuola.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni procedurali, fermo restando il rinvio alle suindicate disposizioni relative alle cessazioni dal servizio del Personale della scuola dal 1° settembre 2014.

Il Personale della scuola ed i Dirigenti scolastici devono utilizzare esclusivamente **la procedura web POLIS "istanze on line"**, disponibile nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) sia per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, sia per la revoca della stessa, indicando espressamente la volontà di cessare dal servizio a prescindere dal possesso dei requisiti o la volontà di permanere in servizio. A tale proposito si invitano le SS.LL. a prendere visione della nota del MIUR prot. n. 8 del 7 gennaio 2014, reperibile nelle NEWS della rete INTRANET (Istanze On Line Presentazione della domanda di cessazione dal servizio) e della successiva nota del 10 gennaio 2014.

Solo al personale in servizio all'estero è consentito presentare le domande anche in modalità cartacea.

Le cessazioni devono essere **convalidate** al SIDI dalle istituzioni scolastiche con l'apposita funzione entro il **30 marzo 2014** e comunque prima dell'inizio delle operazioni di mobilità per i vari ordini di scuola.

Sarà cura dei competenti Uffici Scolastici Territoriali effettuare le opportune verifiche e/o integrazioni.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale*

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328  
e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) - PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

L'art. 2 del D.M. n. 1058/2013 disciplina anche i casi di mancata maturazione del diritto a pensione del personale dimissionario in quanto privo dei requisiti prescritti. La comunicazione è di competenza dell'Ufficio III di questo Ufficio Scolastico Regionale per i Dirigenti scolastici, mentre compete ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali l'accertamento dei requisiti di maturazione del diritto a pensione per tutto il restante personale. Nel caso di personale assunto dopo il 2000, il controllo dei requisiti e la comunicazione dovrà essere inviata a cura delle Istituzioni scolastiche.

### **Requisiti.**

I Requisiti per il diritto al pensionamento **alla data del 31 dicembre 2011** sono i seguenti:

- **36** anni di contributi congiunti ad almeno **60** anni di età anagrafica;
- **35** anni di contributi congiunti ad almeno **61** anni di età anagrafica;

per raggiungere la quota **96** si possono sommare ulteriori frazioni di età e di contribuzione.

Per i dipendenti che al 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo le precedenti disposizioni in materia di trattamento di quiescenza, si ricordano i requisiti previsti dalla previgente normativa: il raggiungimento della quota 96, fermi restando i requisiti minimi di 60 anni di età e di 35 di contribuzione, oppure 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età.

Resta confermato sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi, sia il diritto alla pensione di vecchiaia a 61 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo, rimane in vigore l'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

In tal caso, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti al 31 dicembre 2013, tali lavoratrici si possono avvalere della "finestra" di cui all'art.1, comma 21, della Legge n. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2014.

Secondo quanto previsto dai commi 3 – seconda parte – e 14 dell'art. 24 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come precisato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 (con particolare riferimento all'art. 2, commi 4 e 5), tutti coloro che hanno maturato i requisiti sopra citati entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Di conseguenza, **tutto il personale** che ha maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età ed anzianità contributiva – cd. "quota"), e che compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2014, **dovrà essere collocato a riposo d'ufficio**, non potendo, neppure su opzione, essere soggetto al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva (salvo trattenimento in servizio).

Lo stesso art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per il personale che non è in possesso dei requisiti sopra elencati, per l'anno 2014, i requisiti da possedere sono i seguenti:



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale*

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) – PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- **pensione di vecchiaia:** 66 anni e 3 mesi per uomini e donne, compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento d'ufficio) o a domanda con almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 59, comma 9, della Legge 449/97;
- **pensione anticipata:** 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento entro il 31 dicembre 2014.

**Trattenimento in servizio.**

L'art. 9, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010, ha equiparato l'autorizzazione al trattenimento in servizio all'autorizzazione alle nuove assunzioni in ruolo a tempo indeterminato.

Le istanze di permanenza in servizio del personale scolastico, alla luce della Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 e della Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, devono essere motivate in relazione all'esigenza di evitare situazioni di esubero per le classi di concorso interessate e per ciascuna tipologia di posto, tenendo anche conto delle aspettative occupazionali del personale precario. Per quanto riguarda le situazioni di esubero provinciale, è necessario tenere conto sia degli organici di diritto dell'a.s. 2013/2014 sia della prevedibile evoluzione degli organici per l'a.s. 2014/2015. A tal fine si allega un prospetto riassuntivo della situazione di esubero (Allegato 1), che ciascun Ufficio Scolastico Territoriale dovrà aggiornare.

Per quanto riguarda i Dirigenti scolastici, le istanze di trattenimento saranno oggetto di una specifica proposta di autorizzazione al Ministero per un numero di posti compatibile con il numero delle cessazioni volontarie e con il numero delle scuole che perderanno il posto di dirigente per il fisiologico calo del numero degli iscritti.

Nel limite del contingente numerico consentito, la valutazione delle richieste di un ulteriore anno di proroga per i Dirigenti scolastici già in proroga, nonché per quelli che presenteranno domanda per la prima volta, sarà svolta da questa Direzione Generale in base al criterio dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti e del minor numero di anni di anzianità di servizio.

Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza la presente nota a tutto il personale.

Si confida nella puntuale applicazione e si ringrazia per la collaborazione.

Allegato 1

Il Direttore Generale  
f.to Daniela Beltrame

CM/PP

2014-15 - pensioni – circolare pensioni